

Civile Ord. Sez. 3 Num. 24165 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI CHIARA
Relatore: SIMONE ROBERTO
Data pubblicazione: 28/07/2026

Leasing

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14557/2024 R.G.,
proposto da

UNICREDIT LEASING s.p.a., rappresentata e difesa dal prof. avv.
Stefano D'Ercole e dall'avv. Fabrizio Pellegrino

- **ricorrente** -

contro

GLOBAL DATA SERVICES s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv.
Alessandro Rizzo, dall'avv. Marilena Martusciello e dall'avv. Dario Maiorano

- **controricorrente** -

per la cassazione della sentenza n. 3481/2023 della CORTE d'APPELLO di
Milano pubblicata il 12.12.2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.7.2026 dal
Consigliere Roberto Simone:

FATTI DI CAUSA

1. Fortuna Re s.r.l. - successivamente divenuta Powersupport s.r.l. in liquidazione e in seguito Global Data Services s.r.l. - conveniva dinanzi al Tribunale di Milano Unicredit Leasing s.p.a. (già Locat s.p.a.), per accertare la nullità del contratto di *leasing* immobiliare stipulato con la convenuta in data 11.10.2007 con conseguente ricostruzione del rapporto dare-avere, la condanna alla ripetizione delle somme versate e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

L'attrice, premesso che il contratto aveva per oggetto un immobile sito in Roma per il corrispettivo di euro 5.054.859,80, oltre I.V.A., da restituirsi in 179 mesi, rappresentava che il contratto era nullo per l'applicazione di interessi indeterminati e indeterminabili, anatocistici e con previsione di un tasso superiore alla soglia d'usura.

Unicredit Leasing, costituitasi all'udienza per la precisazione delle conclusioni, contestava la fondatezza delle domande e l'interesse ad agire dell'attrice sul rilievo della mancata applicazione degli interessi moratori e della conformità sia dei tassi applicati a quelli convenuti, sia dei tassi moratori alla soglia usura.

Il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 16.3.2021, accoglieva parzialmente, dichiarando la nullità della clausola del contratto relativa al tasso per il ritardato pagamento e rigettando ogni altra domanda. In particolare, ritenuto sussistente l'interesse ad agire dell'attrice anche a fronte dell'«incontestato mancato pagamento di interessi moratori», individuava il tasso soglia nel 13,38%, a fronte di un tasso di mora convenuto del 13,73% e dichiarava nulla la relativa pattuizione, sostituendo il tasso moratorio convenuto con quello previsto per gli interessi corrispettivi.

2. La Corte d'appello di Milano con sentenza n. 3481/2023 rigettava il gravame proposto da Unicredit Leasing. Rilevava che le parti avevano convenuto un tasso di mora del 13,73%, superiore a quello soglia del 13,38%, come tale illecito. Pur dando atto dell'esistenza della clausola di

salvaguardia, la Corte riteneva che non fosse di per sé sufficiente a escludere il carattere usurario degli interessi, ricadendo sull'appellante, in caso di contestazione, l'onere della prova dell'avvenuta applicazione di interessi entro il tasso soglia. Prova, quest'ultima, non ricorrente. La Corte, inoltre, affermava che anche l'eventuale mancata concreta applicazione degli interessi moratori non avrebbe escluso l'interesse all'azione di mero accertamento, per essere sufficiente uno stato di incertezza oggettiva.

3. Ha presentato ricorso Unicredit Leasing sulla base di cinque motivi. Risponde con controricorso Global Data Services s.r.l. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso.

1.1. La Corte d'appello avrebbe omesso l'esame della mancata applicazione degli interessi moratori nel corso del rapporto. Tale fatto non solo era stato oggetto di discussione, essendo stato considerato già nella comparsa conclusionale di primo grado e ribadito nella memoria di replica, ma anche accertato dal Tribunale, con statuizione passata in giudicato, laddove si era riferito all'«incontestato mancato pagamento di interessi moratori». Se la corte territoriale avesse considerato tale circostanza, non avrebbe affermato che la società di *leasing* sarebbe stata tenuta a provare l'effettiva applicazione della clausola di salvaguardia e il costante rispetto del tasso soglia, perché la clausola non era mai venuta in concreto in rilievo, non essendo mai stati applicati interessi moratori.

La ricorrente, inoltre, osserva che nella vicenda non ricorre la preclusione da doppia conforme, poiché la Corte d'appello ha confermato la prima sentenza sul rilievo del mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo all'applicazione della clausola di salvaguardia, mentre il Tribunale si era basato sul profilo della violazione del tasso soglia al momento della stipulazione.

1.2. Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360, comma quarto, c.p.c., applicabile *ratione temporis*, poiché in caso di una doppia pronuncia conforme, sulla base delle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto oggetto di censura, non è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha confermato la pronuncia del primo grado quanto alla nullità della previsione contrattuale in merito alla determinazione del tasso di mora e la ricorrente non ha dimostrato la diversità delle ragioni adottate nelle due sentenze con riferimento "ai medesimi fatti" (v. Cass. 29 gennaio 2024 n. 2701; Cass. 20 settembre 2023 n. 26934; Cass. 28 febbraio 2023 n. 5497; Cass. 7 maggio 2018 n. 10897; Cass. 10 marzo 2014 n. 5528).

Insegna questa Suprema Corte che ricorre l'ipotesi di c.d. "doppia conforme", ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v., Cass. sez. 6-II, 9 marzo 2022 n. 7724; 2701/2024, cit.; Cass., sez. III, 12 giugno 2026 n. 19481). L'applicabilità nel presente procedimento dell'art. 360, comma quarto, c.p.c. non induce un esito diverso, dato che la previsione normativa "per le stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti" ha, semmai, reso ancor più netta nel riferimento «ai fatti» l'espressione "questioni di fatto", contenuta nella previgente formulazione dell'art. 348-ter, commi quarto e quinto, c.p.c., dovendosi verificare la conformità delle decisioni rispetto «ai medesimi fatti».

1.3. La ricorrente a sostegno della non operatività della preclusione "da doppia conforme" asserisce che la Corte d'appello ha sì confermato la

prima decisione, ma seguendo un percorso argomentativo diverso da quello del Tribunale. Quest'ultimo si era basato sulla sola questione del tasso soglia al momento della stipulazione, mentre la Corte d'appello ha deciso sulla base del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della concedente relativamente all'applicazione della clausola di salvaguardia contenuta nel contratto di *leasing*.

In realtà, nella sentenza impugnata è stato evidenziato che l'appellante aveva proposto tre motivi e, precisamente, con il primo aveva censurato l'erroneità della sentenza del Tribunale "nella parte in cui accerta la nullità della clausola da ritardato pagamento del contratto di *leasing*", mentre con il secondo aveva impugnato la sentenza nella parte in cui "ha del tutto omesso di rilevare l'esistenza e la rilevanza della clausola c.d. di salvaguardia contenuta nelle condizioni generali di *leasing*". La Corte d'appello ha considerato che il Tribunale aveva compiuto la propria valutazione "in buona parte sui contorni tratteggiati dalla pronuncia n. 19597/20 delle SS.UU.", la quale ha affrontato sia la questione del possibile cumulo tra interessi corrispettivi e interessi moratori "ai fini del raggiungimento del tasso antiusura, sia quella inerente [al]la valenza e [a]gli effetti della c.d. «clausola di salvaguardia», così come inserita nel contratto di *leasing*" (pagina 4 della sentenza). La Corte, al riguardo, ha osservato: "La funzione di tale clausola è di garantire che, pur in presenza di un saggio di interesse variabile o modificabile unilateralmente dalla banca, la sua fluttuazione non oltrepassi mai il limite della soglia dell'usura cd. «oggettiva», stabilito dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996" e che, alla luce di Cass. 35102/2022, i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili per la concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dalla legge 108/1996, vanno considerati alla stregua di "vere e proprie fonti integrative del diritto". Ciò per poi affermare che "correttamente doveva considerarsi

nulla la clausola inserita nel contratto *inter partes* in forza dei limiti stabiliti dalle fonti suddette” (sentenza, pagine 2-3).

Il giudice d’appello, nel concludere l’esame del primo motivo, pur scrutinato congiuntamente al secondo, ha dichiarato: “Nel caso che qui occupa, il tasso di mora previsto in contratto è pari ad una maggiorazione di 9 punti percentuali rispetto all'Euribor tre mesi alla data di sottoscrizione (11.10.2007), ovvero 4,73%, così determinandosi un tasso di mora convenzionale del 13,73% in un periodo in cui la soglia usuraria era fissata al 13,38% per la categoria dei *leasing* immobiliari di importo superiore ad € 50.000,00, con l’immediata conseguenza che in tal modo le parti, sin dal principio, avevano convenuto un interesse oltre soglia e perciò illecito” (sentenza, pagina 3). Ha quindi esaminato la doglianza contenuta nel secondo motivo, ed ha notato che “[s]ebbene la «clausola di salvaguardia» ponga le banche al riparo dall'applicazione della «sanzione» prevista dall'art. 1815, secondo comma, cod. civ. per il caso di pattuizione di interessi usurari (nessun interesse è dovuto), la stessa non ha carattere elusivo, poiché il principio d'ordine pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto”, per poi rimarcare come a tale clausola sia attribuita una particolare connotazione sul piano probatorio a carico del concedente, onde “UNICREDIT LEASING (peraltro costituitasi in primo grado solo all’ultima udienza) era tenuta a dimostrare, con appropriati riscontri contabili, il dato rappresentato dall’applicazione della clausola e l’avvenuto rispetto (sempre) del tasso soglia. In altre parole, la clausola in sé non è sufficiente a far escludere la qualità usuraria degli interessi, a meno di un corretto uso della regola di distribuzione dell’onere probatorio, avente ad oggetto l’impegno (o l’obbligazione) a non applicare (mai) tassi di interesse *contra ius*, prova da fornire solo in presenza di specifica contestazione.” (sentenza, pagine 3-4).

Senonché, ha proseguito la Corte d’appello, l’impugnazione si basava sulla negata applicazione della clausola, considerando la diversa

incidenza aritmetica delle due alternative calcolate: “[c]osì opinando tuttavia l’appellante, dando per scontato quel che era da dimostrare, trascura di dar seguito ai precetti elaborati dalla Cassazione sul piano probatorio, ai quali la stessa Corte aveva riservato, come appena notato, un particolare rilievo. L’appello dev’essere dunque respinto, non potendosi ritenere fondato l’automatismo applicativo perorato dall’appellante e non avendo la stessa assolto gli oneri probatori che le competevano riguardo all’applicabilità o meno dei singoli decreti ministeriali ed alla ricostruzione del rapporto, depurata dalle maggiorazioni infondate” (pagina 4).

Da quanto riportato emerge che le due pronunce non si sono basate su un diverso percorso argomentativo. La Corte territoriale in primo luogo ha confermato la decisione del Tribunale che aveva dichiarato la nullità della clausola di determinazione del tasso degli interessi di mora (pagina 3 della sentenza), salvo poi evidenziare, non senza aver ricordato che la concedente si era costituita nel giudizio di primo grado all’udienza di precisazione delle conclusioni, il mancato assolvimento dell’onere della prova in ordine alla concreta applicazione della clausola di salvaguardia. Deficit probatorio, a cui, neanche troppo velatamente, la ricorrente vorrebbe ovviare in questa sede mediante il richiamo al compendio probatorio prodotto in sede di appello. E va altresì rimarcato che la stessa ricorrente nel secondo motivo si duole per l’appunto “per aver [la Corte d’appello] confermato la dichiarazione di nullità della clausola di pattuizione del tasso degli interessi di mora, pur in presenza della citata «clausola di salvaguardia»” (pagina 16 del ricorso).

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418 e 2697 c.c., 1 e 2 della legge n. 108/1996 e dell’art. 1 del d.l. n. 394/2000, convertito dalla legge n. 24/2001, nonché dei principi di diritto in tema di clausola di salvaguardia.

2.1. Si sostiene che, avendo omesso l’esame del fatto decisivo della mancata applicazione di interessi di mora, la Corte d’appello è incorsa

nell'erronea applicazione del principio affermato da Cass. n. 26286/2019 e da Cass. n. 13144/2023. L'onere probatorio dell'attuale ricorrente indicato dalla corte territoriale era impossibile, perché imponente la dimostrazione di un fatto mai accaduto e che non sarebbe potuto accadere (la corretta applicazione della clausola di salvaguardia), in assenza di richiesta di pagamento di interessi di mora. La conferma della dichiarazione di nullità della clausola degli interessi di mora, pur in presenza della clausola di salvaguardia, è in contrasto con le norme indicate nell'intestazione.

In ogni caso, la mancata applicazione degli interessi moratori era stata allegata, non contestata e accertata dal Tribunale, e la Corte territoriale aveva a disposizione il fascicolo di primo grado della Fortuna Re s.r.l., comprensivo delle fatture e dei pagamenti dei canoni, dai quali avrebbe potuto verificare la mancata applicazione degli interessi di mora. In via subordinata, la ricorrente contesta anche l'affermazione della Corte d'appello che essa avrebbe dovuto procedere alla ricostruzione del rapporto depurata dalle maggiorazioni infondate, poiché tale onere coincideva con una richiesta istruttoria e una domanda già rigettate dal Tribunale, la cui sentenza non era stata impugnata dall'attrice.

2.2. Il motivo deve essere disatteso.

Un principio consolidato espresso dalle Sezioni Unite insegna che la violazione dell'articolo 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'*onus probandi* a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni (Sez. Un., 5 agosto 2016 n. 16598, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto; Cass., 6-III, 23 ottobre 2018 n. 26769; Cass., sez. lav., 19 agosto 2020 n. 17313; Cass., sez. V, 15 ottobre 2024 n. 26739; *adde*: Cass., sez. III, 29 maggio 2018 n. 13395 e successive conformi, declinanti un principio di diritto analogo).

La sentenza impugnata si è uniformata ai *dicta* di Cass. n. 26286/2019 e di Cass. n. 13144/2023, affermando che la mera clausola di salvaguardia di per sé non basta, in presenza di una contestazione (e tale era quella contenuta nell'atto introduttivo del primo grado), a determinare un automatico assolvimento dell'onere della prova dell'impegno a non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita per legge. L'appellante, invece, ha "dato per scontato quel che era da dimostrare" e non ha "assolto gli oneri probatori che le competevano riguardo all'applicabilità o meno dei decreti ministeriali ed alla ricostruzione del rapporto, depurata dalle maggiorazioni infondate" (pagina 4 della sentenza). A tale lacuna probatoria la ricorrente cerca di far fronte mediante il richiamo alla documentazione prodotta in primo grado dall'attrice comprensiva delle fatture e dei pagamenti dei canoni.

Ciò si osserva a prescindere dal rilievo che, nonostante la formale denuncia di plurimi vizi di violazione di legge, il motivo in esame si risolve in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, non consentita in sede di legittimità. Difatti evoca, nella sostanza, profili direttamente fattuali e mira a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l'accertamento dei fatti, quanto l'apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (v., p. es., Cass. 16 aprile 2024 n. 10161, Cass. 04 luglio 2017 n. 16467, Cass. 13 giugno 2014 n. 13485, Cass. 23 maggio 2014 n. 11511 e Cass. 15 luglio 2009 n. 16499).

3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado per violazione o falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 1421 c.c.

3.1. Si prospetta violazione dell'art. 100 c.p.c. da parte della Corte d'appello, poiché la clausola di salvaguardia e la mancata applicazione degli interessi moratori, in simultanea presenza, escludono qualsiasi lesione, attuale o potenziale, della posizione dell'utilizzatrice e, per conseguenza, il suo interesse ad agire, non potendo far valere l'asserita nullità della pattuizione del tasso di interessi. Entrambe le pronunce dei giudici di merito sarebbero nulle, avendo il Tribunale ommesso di rilevare la presenza della clausola di salvaguardia, mentre la Corte d'appello, pur avendo accertato l'esistenza di tale clausola, aveva ommesso l'esame del fatto decisivo (mancata applicazione degli interessi di mora), per cui le pronunce erano state rese in assenza dell'interesse ad agire dell'attrice.

3.2. Il motivo è infondato.

La ricorrente ripropone, peraltro allargando il perimetro dell'impugnazione anche alla sentenza del Tribunale, le medesime questioni sollevate con i primi due motivi, cercando di declinare l'impugnazione nella prospettiva dell'interesse ad agire, che, in tesi, non sussisteva affatto in capo all'utilizzatrice, considerate la previsione contrattuale della clausola di salvaguardia e la mancata applicazione di interessi di mora nel corso del rapporto.

Questa Suprema Corte ha reiteratamente affermato che "[l]a figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande" (v. Cass., sez. I, 27 dicembre 2013 n.

28663; Cass., sez. I, 12 novembre 2018 n. 28995; Cass., sez. I, 14 settembre 2023 n. 26507).

La Corte d'appello, disattesi i primi due motivi di impugnazione, ha affermato: "Una volta preso atto della mancanza di titolo per la riforma della sentenza, viene assorbita e travolta ogni altra questione agitata in causa, compresa la lagnanza, dedotta a terzo motivo di gravame, sul rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda in esame per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c."

Risulta così evidente che il giudice di secondo grado ha operato un assorbimento in senso improprio, tra le altre, della doglianza relativa al rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. Rispetto a tale decisione implicita di rigetto, giustificata in ragione dell'inosservanza dell'onere probatorio a proposito del rispetto dell'impegno sotteso alla clausola di salvaguardia, la ricorrente si limita a riprodurre le medesime censure svolte con l'appello senza aggredire in modo pertinente la sentenza impugnata, che, sia pur condividendo quanto affermato dal Tribunale, ha dichiarato che l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione dei diritti, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva in conformità a quanto affermato da Sez. Un. 19597/2020 ("L'interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sussiste sin dalla pattuizione della medesima, in quanto risponde ad un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppure no. Ciò perché ... l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva").

Né è pertinente il richiamo a Cass. 1818/2021, in quanto relativa a una vicenda afferente a due contratti di mutuo fondiario già estinti al momento della decisione di primo grado, le cui rate erano state regolarmente adempiute dai mutuatari, mentre il caso trattato nella

sentenza impugnata riguarda la clausola di determinazione degli interessi di mora in un contratto di *leasing*.

4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 112, 329 e 342, comma 1, c.p.c.

4.1. Si sostiene che, qualora la Corte d'appello abbia inteso negare l'accertamento in fatto compiuto dal Tribunale sulla mancata applicazione degli interessi moratori, tale accertamento non era stato impugnato da alcuna parte. Fortuna Re non aveva proposto appello, mentre Unicredit Leasing aveva impugnato la sentenza di primo grado solo laddove aveva dichiarato la nullità della clausola di determinazione degli interessi di mora, e aveva ribadito che il dato (la mancata applicazione degli interessi di mora) era incontestato e già rilevato dal Tribunale. La corte territoriale, pertanto, non avrebbe potuto estendere la propria cognizione a un punto coperto da giudicato interno, né travalicare i limiti dell'effetto devolutivo dell'appello, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

4.2. Il motivo è inammissibile: la ricorrente si è limitata a prospettare un mero dubbio sulla possibile interpretazione della sentenza della Corte d'appello, assumendo che quest'ultima possa aver contraddetto l'accertamento in fatto compiuto dal Tribunale sulla mancata applicazione degli interessi moratori.

In disparte l'incoerenza di tale pretesa censura con quanto presente nel primo motivo, la ricorrente si limita a formulare un'ipotesi interpretativa in termini di dubbio, ma non esplica una censura reale. Vale a dire, il motivo è privo di una effettiva portata censoria, in violazione del consolidato principio di diritto per cui il motivo è ammissibile solo laddove identifichi l'errore del giudice, offrendone una rappresentazione critica e specifica. Senza un confronto analitico che intercetti le ragioni della decisione, il motivo si configura quindi come inammissibile (principio costante: si veda Cass. 11 gennaio 2005 n. 359; in motivazione Sez. Un.,

20 marzo 2017 n. 7074; Cass. 24 settembre 2018 n. 22478; Cass. 12 gennaio 2024 n. 1341; Cass. 6 aprile 2025 n. 9059).

5. Il quinto motivo denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

5.1. La ricorrente, qualora la pronuncia fosse interpretata nel senso che la Corte d'appello abbia inteso negare l'accertamento del Tribunale in ordine alla mancata applicazione degli interessi moratori, lamenta l'assenza di motivazione nella sentenza impugnata. In tale prospettiva sostiene che la Corte territoriale avrebbe sovvertito un accertamento di fatto svolto in primo grado senza indicare le ragioni del diverso convincimento, limitandosi a utilizzare la formula dubitativa «quand'anche», e senza confrontarsi con le allegazioni difensive e con il materiale documentale presente nel fascicolo.

5.2. Il motivo è manifestamente infondato: la Corte d'appello ha adeguatamente rappresentato il percorso logico-giuridico seguito per disattendere l'impugnazione sia riguardo alla corretta dichiarazione di nullità della clausola di determinazione degli interessi di mora, in ragione di rilevato divario tra il tasso soglia e quello pattuito (pagina 4 della sentenza), sia riguardo al mancato assolvimento dell'onere della prova correlato alla previsione della clausola di salvaguardia, mentre in alcun modo è percepibile la curvatura decisionale addotta alla base del preteso vizio della motivazione. Il «quand'anche» censurato dalla ricorrente si riferisce alla doglianza relativa alla pretesa carenza di interesse ad agire, già esaminata in occasione dell'esame del terzo motivo, e non si apprezza come valutazione in contrasto con quella del Tribunale, ma semmai, al contrario, come richiamo confermativo.

Ciò vale a maggior ragione al cospetto del ristretto perimetro del sindacato in sede di legittimità della motivazione, poiché la ricorrente allude a dati extratestuali in spregio al principio per cui la rituale prospettazione del vizio della motivazione presuppone che "emerga

immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata" (Sez. Un., 7 aprile 2014 nn. 8053-8054), *id est* "prescindendo dal confronto con le risultanze processuali" (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, 20 giugno 2018 n. 20955, non massimata, nonché Cass., sez. I, 3 marzo 2022 n. 7090), essendo il vizio di motivazione, ormai, solo "testuale" (come rammenta, più di recente Sez. Un., 5 marzo 2024 n. 5792, non massimata, in motivazione al paragrafo 10.9.).

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese, che liquida in euro 10.000 euro per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026

Il Presidente
Chiara Graziosi

